

SENATO DELLA REPUBBLICA

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

Audizione di Fiorenzo Tagliabue, CEO del Gruppo SEC Newgate, nell'ambito dell'esame del Disegno di legge n. 2495

Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi

Roma, 29 marzo 2022

Spunti di introduzione

L'approvazione in prima lettura, lo scorso 12 gennaio 2022, della proposta di legge recante la Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi, per la prima volta in Italia dopo quasi cinquant'anni e circa cento diversi progetti di legge, rappresenta **un'opportunità estremamente importante** per rafforzare la **trasparenza** e la **partecipazione democratica** al processo decisionale.

Il provvedimento disegna una cornice di adempimenti e fissa determinati paletti nell'esercizio dell'attività di rappresentanza di interesse, **rispondendo alla necessità di regolamentazione** più volte evidenziata dal settore.

Tuttavia, nel testo all'esame del Senato, dopo le numerose modifiche apportate dalla Camera dei Deputati, sono presenti **elementi di criticità** cui è necessario, a nostra avviso, **porre rimedio** in tempi rapidi, per permettere alla proposta di divenire Legge e **colmare un vuoto** all'interno del nostro ordinamento.

Come **SEC Newgate Italia**, società specializzata nella comunicazione e nelle relazioni istituzionali da oltre trent'anni, vogliamo offrire il nostro **contributo** e proporre alcune **soluzioni** per migliorare le disposizioni contenute all'interno del provvedimento

Le criticità rilevate nel testo all'esame del Senato e alcune proposte di soluzione

Principi e finalità

Articolo 1, comma 2

Seppur si condividano appieno i principi e le finalità enunciati nell'articolo, si ravvede la mancanza – in tutto l'articolato del disegno di legge – di un riferimento alla legittimità degli interessi privati rappresentati.

Sarebbe, inoltre, importante rimarcare l'apporto dell'attività di rappresentanza di interessi al processo di formazione delle decisioni pubbliche, sia in termini di inclusività che di sussidiarietà.

- Si ritiene necessario modificare la lettera d) del comma 2 dell'articolo 1, come di seguito suggerito:
 - favorire l'ordinata partecipazione ai processi decisionali da parte dei cittadini e delle rappresentanze di legittimi interessi privati, così da consentire un concorso inclusivo e di sussidiarietà alla formazione delle decisioni pubbliche.

Esclusione, dall'ambito di applicazione della Legge, dell'attività di rappresentanza svolta nell'ambito di processi decisionali che si concludono mediante **protocolli d'intesa** o altri **strumenti di concertazione**

Articolo 3, comma 1, lettera i)

Non si comprende chiaramente quale sia il perimetro dei processi decisionali così come indicati dal comma.

- Si ritiene necessario chiarire quali siano i processi decisionali che si concludono mediante protocolli d'intesa o altri strumenti di concertazione.

Esclusione, dall'ambito di applicazione della Legge, dell'attività di rappresentanza di interessi svolta da esponenti di **organizzazioni sindacali e imprenditoriali**

Articolo 3, comma 2

Le organizzazioni sindacali e imprenditoriali, soprattutto le maggiori a livello nazionale, rappresentato ampie categorie di interessi.

Restringendo il campo di applicazione delle regole di rappresentanza di interessi, esentando particolari categorie, si indebolisce l'obiettivo sulla trasparenza.

Senza una necessaria modifica all'articolo, tutti i centri di influenza e di lobbying di natura Confindustriale, e più in generale datoriale, non saranno sottoposti alle medesime regole introdotte per il resto dei portatori di interessi.

- Si dovrebbe tornare a prevedere che l'esclusione dall'ambito di applicazione della Legge di tali categorie sia limitata esclusivamente ai processi decisionali connessi alla contrattazione.

Sostituzione di ogni altro registro già istituito per l'iscrizione di rappresentanti di interessi

Articolo 4, comma 2

Non è chiaro se il neo-costituendo Registro porti alla sostituzione dei registri/elenchi esistenti presso i due rami del Parlamento, i singoli Ministeri e le Regioni.

- Sarebbe utile specificare che la norma implica la sostituzione di tutti i registri, compresi quelli istituiti nell'esercizio dell'autodichia parlamentare o presso altri decisori pubblici nazionali e locali.

Inserimento nel Registro delle **risorse umane ed economiche** delle quali dispone il rappresentante di interessi per lo svolgimento dell'attività

Articolo 4, comma 5, lettera c)

Il dato riguardante le risorse economiche destinate alla rappresentanza di interesse costituisce un dato sensibile, coperto dalla privacy e dalla riservatezza che un contratto – molto spesso di consulenza per le relazioni istituzionali – prevede.

- A tale riguardo, sarebbe opportuno eliminare il riferimento alle risorse economiche tra i dati la cui indicazione nel Registro è obbligatoria.
- In alternativa, prevedere che tale dato venga trasmesso al Comitato di sorveglianza, detentore del Registro, senza che venga reso fruibile da ulteriori soggetti, sia iscritti sia non iscritti al medesimo Registro.

Divieto di iscrizione nel Registro per i decisori pubblici

Articolo 4, comma 6, lettera b)

I termini temporali del divieto delle cosiddette "porte girevoli" o "revolving doors" per i decisori pubblici è estremamente breve (un anno per membri del Governo nazionale o regionale; durata del mandato per tutti gli altri).

La disponibilità di accesso a dossier riservati e il ruolo propositivo e decisionale conseguito con l'esperienza politica pone tali soggetti in un vantaggio competitivo, a discapito della paritaria attività di rappresentanza di interessi.

- Appare necessario estendere temporalmente il divieto di iscrizione nel Registro per i decisori pubblici, portando tale termine a due anni per coloro che hanno svolto incarichi di Governo (nazionale o regionale) e a un anno per gli altri.

Divieto di iscrizione nel Registro per gli iscritti all'Ordine dei giornalisti

Articolo 4, comma 6, lettera e)

L'esclusione così come prevista dall'attuale testo appare discriminatoria, in quanto stabilisce un'esclusione generalizzata della categoria indipendentemente dall'esercizio professionale dell'attività.

- Si ritiene necessario specificare che il divieto di iscrizione al Registro previsto per i giornalisti sia limitato ai soli iscritti nell'elenco professionisti dell'Albo dell'Ordine, ossia a coloro che esercitano la professione con contratti ex artt. 1 e 2 del Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico (CNLG).

Agenda degli incontri

Articolo 5

La disposizione pone a carico del rappresentante di interesse la tenuta e l'aggiornamento settimanale di un'agenda degli incontri svolti, mentre appare più consono che sia lo stesso decisore a compilarla, alla stregua di quanto avviene a livello europeo.

Ad ogni modo, l'aggiornamento settimanale previsto nell'articolato costituisce un eccessivo aggravio burocratico che mal si concilia con gli obiettivi di semplificazione, oggi invocati da più parti.

- Sarebbe opportuno porre in capo al decisore la gestione e l'aggiornamento periodico dell'elenco degli incontri svolti con i rappresentanti di interessi.
- In alternativa, appare necessario prevedere l'aggiornamento dell'agenda incontri con cadenza mensile anziché settimanale.

Diritto degli iscritti nel Registro all'accesso alle sedi istituzionali

Articolo 8, comma 1, lettera b)

Si valuta positivamente il diritto degli iscritti di accedere alle sedi istituzionali dei decisori, ma si ritiene necessario sancirne l'esclusività quale riconoscimento premiale per l'iscrizione.

Inoltre, si ritiene opportuno garantire agli iscritti una fruizione integrale di tutti i lavori delle Commissioni (ove non sottoposti a regime di segretezza) e dell’Aula, sia in presenza sia tramite le piattaforme streaming di Camera e Senato.

- È necessario specificare che l’accesso alle sedi istituzionali è subordinato all’iscrizione nel Registro da parte dei rappresentanti di interessi.
- Si dovrebbe inoltre garantire la fruizione, sia in presenza sia telematica, di tutti i lavori di Commissioni e Aule.

Diritto degli iscritti nel Registro all’acquisizione di documenti

Articolo 8, comma 1, lettera b)

La norma appare eccessivamente generica nel fare riferimento al diritto degli iscritti di acquisire documenti.

- Si ritiene necessario rendere fruibile solamente agli iscritti i documenti ad oggi non disponibili sui siti istituzionali dei decisori (ad es., per il Parlamento: speech delle riunioni degli Uffici di Presidenza, elenco auditi, elenco emendamenti segnalati; per le altre amministrazioni: decreti, circolari, linee guida, protocolli d’intesa, delibere, sin dal momento della firma).

Procedura di consultazione

Articolo 10

La consultazione pubblica prevista dall’articolo appare un valido strumento per consentire una partecipazione trasparente ed ampia dei rappresentanti di interessi al processo decisionale.

Tuttavia, nell’attuale formulazione dell’articolo, lo strumento appare poco incisivo in quanto resta una mera facoltà in capo al decisore.

Si consideri, inoltre, che la certezza dell’essere consultati rappresenterebbe una chiara premialità per il rappresentante di interessi, incentivandone l’iscrizione nel Registro.

- Sarebbe opportuno rendere obbligatoria la consultazione dei rappresentanti di interessi iscritti nel Registro.